Programmazione triennale del fabbisogno di personale

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2022-2024

INDICE

- a) Premessa
- b) L'organizzazione dell'ente
- c) I servizi gestiti
- d) Le scelte organizzative
- e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato
- f) Fabbisogno di personale a tempo determinato
- g) Quantificazione risorse decentrate
- h) I costi del fabbisogno di personale
- i) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

a) Premessa

Ricordato che questo Ente:

- Ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2018;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2021;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii.
- ha determinato il limite di spesa per nuove assunzioni ai sensi del D.M. Ministero dell'Interno 17 marzo 2020.

b) L'organizzazione dell'ente

L'Ente è strutturato nel seguente modo:

- Segretario Comunale in convenzione con la Provincia di Ascoli Piceno e il Comune di Montegallo.
- n. 1 Istruttore Direttivo cat. D, posizione economica D5 tempo pieno ed indeterminato Responsabile Area Amministrativa;
- n. 1 Istruttore Contabile cat. C, posizione economica C2 tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato Responsabile dell'Area dei servizi economici e finanziari.
- n. 1 Istruttore Direttivo tecnico cat. D, posizione economica D1 tempo pieno ed indeterminato addetto all'Ufficio Tecnico Comunale;
- n. 1 Istruttore tecnico cat. C, posizione economica C1 tempo pieno ed indeterminato addetto all'Ufficio Tecnico Comunale;
- n. 1 Istruttore cat. C, posizione economica C2 tempo pieno ed indeterminato addetto ai servizi di vigilanza.
- n. 1 collaboratore professionale cat B3, posizione economica B8 tempo pieno ed indeterminato, autista mezzi pesanti, etc.;
- n. 1 operatore cat B1, posizione economica B2 tempo pieno ed indeterminato, addetto ai servizi inerenti la pulizia e manutenzione delle strade e piazze comunali, manutenzione del verde pubblico decespugliazione, operazioni di tumulazione e servizi di manutenzione del cimitero ecc. e comunque tutte le mansioni ascrivibili alla categoria B.

c) I servizi gestiti

Tutti quelli previsti dall'Ente locale.

d) Le scelte organizzative

Valutate le esigenze di bilancio e le necessità operative del Comune, le scelte adottate considerano di mantenere l'attribuzione al Sindaco della Responsabilità dell'Area Tecnica mantenendo:

- la Responsabilità dei Servizi ed uffici dell'area amministrativa attribuita alla dipendente Malavolta Francesca con protocollo n. 2048 del 2019 che si conferma;
- la Responsabilità dell'Area Finanziaria attribuita alla dipendente Diana Di Salvatore con Decreto n. 3 del 16/11/2021.

e) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato

Non sono previste procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.

f) Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Potrà farsi ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, per l'assunzione di personale indispensabile ad assicurare la regolarità dei servizi.

La Regione Marche con nota del 15/12/2016, ns. protocollo n. 4672 del 31/12/2016 ha utorizzato l'Ente ad assumere n. 1 unità di personale a tempo determinato, così come disposto dall'art. 4 del D.L. 11 novembre 2016, n. 205, per gestire la complessa fase dell'emergenza dovuta al sisma e tale unità è in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

La Regione Marche con nota del 18/05/2017, ns. protocollo n. 2268 del 14/06/2017 ha utorizzato l'Ente ad assumere una ulteriore n. 1 unità di personale a tempo determinato, così come disposto dall'art. 4 del D.L. 11 novembre 2016, n. 205, per gestire la complessa fase dell'emergenza dovuta al sisma e tale unità è in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

L'Ufficio speciale ricostruzione Marche con nota prot. 66821 del 23/09/2019, ns. prot. 3829 del 27/09/2019, ha autorizzato l'Ente ad assumere un'ulteriore n. 1 unità rispetto alle 2 già autorizzate (per un numero complessivo di unità assegnate pari a n. 3) per lo svolgimento, in via esclusiva, di attività di tipo gestionale connesse alla ricostruzione pubblica e privata. Si ritiene pertanto di completare le assunzioni relative al personale da adibire all'ufficio sisma, dopo la stabilizzazione del personale che ha raggiunto i requisiti previsti dal D. Lgs. 75/2017, ai sensi dell'art. 57, commi 3 e 3-bis del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

g) Quantificazione risorse decentrate

Si intende attuare il contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata e si procederà a dare attuazione all'individuazione della costituzione del fondo e del relativo riparto con approvazione del Pre-accordo della contrattazione integrativa decentrata.

h) I costi del fabbisogno di personale

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 - 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
 - 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
 - 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
 - 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
- 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area."

Verificato che il Comune, non trovandosi nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è tenuto al rispetto dei limiti di spesa di personale e vincoli assunzionali dettati dalla seguente normativa:

- art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006 nel testo attualmente vigente;
- art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2012, come modificato dal D.L. n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013;
- art. 14 del D.L. n. 66/2014.

La spesa di personale è contenuta nei limiti imposti dall'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 e che nel 2009 per le fattispecie previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 nel testo attualmente vigente (in detta ricognizione non è compresa la spesa di personale sostenuta ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 – Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per il Piemonte n. 281/2012).

La spesa delle Unità di personale a supporto dell'Ufficio Sisma, autorizzata con nota della Regione Marche del 15/12/2016, ns. protocollo n. 4672 del 31/12/2016, del 18/05/2017, ns. protocollo n. 2268 del 14/06/2017 e nota prot. 66821 del 23/09/2019, ns. prot. 3829 del 27/09/2019 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 11 novembre 2016 è in deroga ai limiti dell'art. 9, comma 28 del D.L. 2010 e dell'art. 1, commi 557 e 562 della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296.

i) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

Si intendono soddisfatti.

il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Comune di Rotella (Prov. AP)

SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/01/2022

Cat.	Posti previsti		Posti d	coperti	Posti v	Totale	
Gal.	FT	PT	FT	PT	FT	PT	Totale
Dir							
D3							
D	3		2		1		3
С	3		2	1			3
В3	1		1				1
В	1		1				1
А							
TOTALE	8		6	1	1		8

PIANO OCCUPAZIONALE 2022-2024

ANNO 2022

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Tempi
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progression e di carriera	Stabil.	Altro	di attivazione procedura
С	Istruttore Contabile	Ragioneria	FT/Tempo Indeterminat o						Amplia mento orario da PT a FT	nel corso del 2022
С	Istruttore Amministrativo	Ufficio Sisma	FT/Tempo determinato						Scorri mento gradua torie	nel corso del 2022

ANNO 2023

Inoltre, si intende confermare per l'anno 2023 la copertura del personale cessato nel 2022, prioritariamente attraverso procedure di mobilità ed in seconda opzione attraverso procedure concorsuali, tenendo conto dei limiti di capacità di spesa assunzionale stabiliti dalla normativa vigente nell'anno considerato. Fatto salvo il rispetto, del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Di riservare la verifica delle condizioni per la proroga dell'assunzione delle unità di personale a supporto dell'ufficio sisma autorizzate con note della Regione Marche del 15/12/2016, ns. protocollo n. 4672 del 31/12/2016 e co nota 457701 del 18/05/2017, ns. protocollo n. 2268 del 14/06/2017 e nota prot. 66821 del 23/09/2019, ns. prot. 3829 del 27/09/2019.

ANNO 2024

Confermare per l'anno 2024 la copertura del personale cessato nel 2023, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente nell'anno. Fatto salvo il rispetto, del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Con il presente documento si dà e prende atto della conferma della pianta organica approvata.